



IN PUNTO: assicurazione contro i danni

**Conclusioni dell'appellante**

"nel merito: ogni diversa o contraria domanda o istanza reietta, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza impugnata

- in via principale, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettarsi le domande tutte proposte da \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ (già \_\_\_\_\_), in quanto infondate, con ogni conseguente statuizione;
- in via subordinata, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiararsi applicabile alla fattispecie lo scoperto del 20% previsto dall'art. 22 delle condizioni generali del contratto stipulato inter partes e ridursi quindi dell'importo corrispondente le somme che \_\_\_\_\_ (già \_\_\_\_\_) è stata condannata a pagare all'assicurata \_\_\_\_\_ dalla sentenza di primo grado, con ogni conseguente statuizione;
- nella denegata ipotesi che \_\_\_\_\_ fosse costretta a corrispondere all'assicurata \_\_\_\_\_ una qualsiasi somma in esecuzione dell'impugnata sentenza, qualora questa dovesse essere riformata, condannarsi quest'ultima a restituirle le somme tutte che risultassero non dovute, maggiorate di interessi legali e maggior danno ex articolo 1224 c.c. dal dì del pagamento a quello dell'effettiva restituzione;
- con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio".

Si chiede inoltre venga disposta la discussione orale della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 352, secondo comma c.p.c..

**Conclusioni dell'appellata**

**persona della titolare**

**:**

NEL MERITO: respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, rigettarsi l'appello proposto dalla \_\_\_\_\_, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma, in ogni sua parte, della sentenza n. \_\_\_\_\_, **in**



1290/2015, pronunciata in data 28.05.2015 e depositata in data 04.06.2015, nella causa R.G. n. 3258/2012, dal Tribunale di Treviso, — giudice dott.ssa Daniela Ronzani.

Rigettarsi comunque ogni domanda formulata dall'appellante siccome infondata in fatto ed in diritto.

IN OGNI CASO: condannarsi la \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese di lite relative al giudizio d'appello, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

### FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 1290/2015, pubblicata il 4.6.2015 e non notificata, il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda proposta da

\_\_\_\_\_, titolare dell'esercizio ristorativo “

\_\_\_\_\_, nei confronti di \_\_\_\_\_ avente ad oggetto il

pagamento dell'indennizzo assicurativo per il furto denunciato in data 22.12.2010

presso il Ristorante “\_\_\_\_\_” di Jesolo, a fronte della sottoscrizione della

polizza assicurativa “multirischi commercio” n. \_\_\_\_\_, e condannava

\_\_\_\_\_, ora incorporata da \_\_\_\_\_, in

persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a pagare all'attrice la somma di

€ 21.000,00 oltre interessi al tasso legale dal 5.8.2011, data di costituzione in

mora, al saldo effettivo; condannava inoltre l'assicurazione convenuta a rifondere

alla controparte le spese di lite, liquidate in € 5.408,00 di cui € 573,00 per spese e

la restante parte per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Avverso tale sentenza proponeva impugnazione

con atto di citazione in appello notificato in data 24.6.2015, formulando le



conclusioni di cui in epigrafe e censurando la sentenza sulla base dei motivi di seguito illustrati.

Si costituiva in giudizio \_\_\_\_\_, in persona della titolare \_\_\_\_\_, dapprima con memoria di costituzione avverso l'inibitoria depositata il 21.8.2015 e successivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, chiedendo il rigetto dell'appello e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.

All'esito dell'udienza del 25.8.2015 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria formulata da \_\_\_\_\_.

All'udienza del 20.9.2017 le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e il procuratore dell'appellata chiedeva che fosse disposta discussione orale ai sensi dell'art. 352 co. 2 c.p.c.; il Collegio assegnava quindi termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e l'appellante ritualmente riproponeva istanza di discussione orale della causa.

All'udienza del 9-5-2018 la causa è stata discussa oralmente dalle parti ed è stata quindi trattenuta in decisione.

L'appellante \_\_\_\_\_ (d'ora in avanti \_\_\_\_\_ o assicurazione, per brevità) impugna la sentenza sulla base di tre motivi di doglianza.

Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere il Giudice di prime cure basato su un'erronea valutazione degli elementi probatori l'implicito rigetto dell'eccezione sollevata in primo grado inerente la perdita del



diritto all'indennizzo da parte dell'appellata in ragione della dedotta esagerazione dolosa del danno subito in conseguenza del furto che sarebbe avvenuto in data 22.12.2010 presso il ristorante " " di Jesolo. Sostiene infatti l'assicurazione appellante che la sig.ra avrebbe esagerato consapevolmente il danno per il quale intendeva essere indennizzata con riferimento a tre tipologie di beni – carni, vini e dispositivi elettronici –, e di conseguenza avrebbe dovuto considerarsi decaduta dalla garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 49 delle condizioni generali di assicurazione.

In particolare, l'appellante allega che non sia stata dimostrata la detenzione da parte dell'assicurata di 60 kg di filetto, in quanto le voci valorizzate in sentenza si riferirebbero in realtà alla lombata di bovino. Né potrebbe diversamente dedursi, ad avviso dell'appellante, dalla fattura, non contestata dalla controparte, che documentava la consegna di soli 41,68 kg effettuata in data 1 e 15 dicembre 2010 al ristorante di proprietà della sig.ra sito in Treviso, essendo, secondo la prospettazione di , inverosimile che l'intero quantitativo fosse stato trasportato a Jesolo e che non fosse stato ancora consumato nemmeno in parte alla data del 22 dicembre.

Allo stesso modo, secondo non sarebbe nemmeno dimostrata la presenza di 300 kg di "sottofesa o picanha" nelle celle frigorifere alla data del furto, posto che le numerose forniture e l'ingenza dei quantitativi consegnati ne proverebbero un rapido consumo, e, per converso, risultava ingiustificata la conservazione di una quantità così ingente presso il locale di Jesolo.



In ogni caso, detti acquisti tanto corposi in un mese fuori stagione quale quello di dicembre non sarebbero – ad avviso dell'assicurazione appellante – nemmeno giustificabili a fronte delle esigue entrate documentate dall'appellata nel mese di dicembre 2010.

Quanto ai vini asseritamente sottratti, adduce la mancata prova del possesso quantomeno di 40 bottiglie di Cabernet Franc e di 100 bottiglie di Champagne . Sostiene, inoltre, l'inconferenza, ai fini della prova della sottrazione di due notebook, un palmare e un router, della fattura emessa dalla ditta del teste , in quanto quest'ultima non vende al pubblico materiale elettronico e comunque il documento conteneva solo una descrizione grossolana dei prodotti, senza indicazione del singolo prezzo degli stessi.

Con il secondo motivo di doglianza, Unipolsai lamenta la violazione degli artt. 112, 115 co. 1, 183 co. 6 c.p.c., 2697, 2704 e 2927 c.c. per avere il primo Giudice erroneamente ritenuto provato il furto denunciato. L'assicurazione appellante sostiene l'inattendibilità delle testimonianze fornite dai testi e

. La prima, infatti, si sarebbe contraddetta individuando tra gli oggetti rubati una macchina del caffè che non aveva provveduto ad iscrivere nell'elenco dei beni mancanti redatto dalla stessa subito dopo la scoperta del furto, giustificandone la mancanza con la dichiarazione – ad avviso dell'appellante inverosimile – che non fossero stati inclusi nemmeno altri beni come alcuni tagli di carne. Inoltre, la sig.ra avrebbe riferito che la carne era stata trasferita



presso il ristorante di Jesolo con un furgone marca \_\_\_\_\_ di proprietà della sig.ra \_\_\_\_\_, ed invece quest'ultima non lo aveva mai posseduto. Adduce altresì l'appellante che non sarebbe comunque utilizzabile il documento prodotto tardivamente dalla controparte, peraltro privo di data e con sottoscrizione illeggibile, avente ad oggetto un presunto contratto con la società \_\_\_\_\_ concernente un simile veicolo. Il secondo teste, sig. \_\_\_\_\_, precedente titolare del ristorante sito in Jesolo, avrebbe dichiarato falsamente di operare "*nei sistemi di gestione dei ristoranti*" e non nel ramo degli impianti elettrici e telefonici come risultante dall'intestazione della sua ditta.

L'assicurazione appellante sostiene che l'assicurata non abbia fornito la prova del concreto verificarsi del furto. In particolare non vi sarebbe infatti traccia di effrazione e sarebbe inverosimile il trasporto delle carni da Treviso a Jesolo per mezzo di un furgone privo di cella frigorifera; \_\_\_\_\_ allega altresì che già nel 2007 la sig.ra \_\_\_\_\_ abbia denunciato un altro furto con le medesime modalità, non riuscendo tuttavia a dimostrare il possesso di alcuni beni di cui aveva chiesto l'indennizzo.

Con il terzo motivo di gravame, \_\_\_\_\_ deduce la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere il primo Giudice riconosciuto la sussistenza di una franchigia del 20% ai sensi dell'art. 22 co. 1 delle condizioni generali di assicurazione, essendo il furto avvenuto mediante semplice rottura del congegno di chiusura dei vetri non antisfondamento presenti sulla veranda e gravando



comunque sull'assicurata l'onere di provare la regolare installazione delle misure di protezione.

L'assicurazione appellante, infine, chiede la restituzione delle somme già corrisposte in conseguenza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, con interessi legali e maggior danno *ex art.* 1224 c.c. dal pagamento alla restituzione.

L'appellata \_\_\_\_\_, titolare dell'esercizio di ristorazione "\_\_\_\_\_", nel costituirsi in giudizio contesta la fondatezza dei motivi d'appello avversari. In particolare, sostiene che gli acquisti erano necessariamente fatturati a "\_\_\_\_\_" quale unica impresa esercitata dalla sig.ra \_\_\_\_\_, costituendo il ristorante "\_\_\_\_\_" soltanto un'unità locale dell'impresa. Secondo la ricostruzione dell'appellata i generi alimentari erano trasportati, senza che fosse necessaria l'emissione del documento di trasporto, dal ristorante di Treviso a quello di Jesolo a mezzo furgone, rispetto al quale in udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado ha prodotto "*contratto di locazione*" (comparsa conclusionale, pag 7).

La sig.ra \_\_\_\_\_, inoltre, ribadisce la correttezza dei conteggi inerenti i quantitativi di carne e le bottiglie di vino di cui aveva denunciato il furto, adducendo che il filetto sia parte della lombata, che la conservazione di ingenti quantitativi di carne sarebbe necessaria per la stagionatura e la frollatura e che il numero concernente le bottiglie indicherebbe i colli e non i singoli pezzi.



Prive di pregio sarebbero inoltre le contestazioni in merito alla genuinità della fattura riguardante i dispositivi elettronici e sulla credibilità dei testi, nonché le ulteriori allegazioni effettuate a titolo di presunzione. A tal riguardo, l'appellata sostiene che la dedotta circostanza secondo cui il furgone non sarebbe idoneo al trasporto di carne per mancanza di cella frigorifera potrebbe semmai legittimare un'azione amministrativa da parte degli organi competenti, ma non proverebbe affatto che la carne non fosse stata trasportata. Ancora, inconferenti – a detta dell'appellata – sarebbero le censure sulla validità del contratto di locazione del veicolo come mezzo di prova, in quanto lo stesso sarebbe stato utilizzato dal giudice solo ai fini della valutazione dell'attendibilità della testimonianza della sig.ra ; l'assicurazione appellante, inoltre, vorrebbe fondare la dimostrazione di inattendibilità del teste su domande che non erano state poste.

L'appellata sostiene, ulteriormente, di avere adeguatamente provato il verificarsi del furto, atteso che una prova diversa e più gravosa rispetto a testimonianze ed elementi presuntivi consisterebbe in una *probatio diabolica*, e adduce che la compagnia assicurativa non ha assolto il proprio onere della prova della mancanza di vetri antisfondamento o “robusti serramenti” ai fini dell'operatività della franchigia del 20%, non producendo nemmeno un estratto della perizia effettuata dal proprio tecnico in seguito all'evento dannoso.

Infine, la sig.ra propone domanda di condanna dell'assicurazione avversaria alle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..



Tanto sinteticamente premesso in merito alle articolate argomentazioni difensive delle parti, ritiene questa Corte che il primo motivo d'appello sia fondato.

Ai sensi dell'art. 49 delle condizioni generali di contratto, rubricato "Esagerazione dolosa del danno", afferenti alla polizza multirischi commercio sottoscritta dall'odierna appellata *"Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo"* (doc. 3 fascicolo appellante).

Come si è detto, adduce che l'appellata

, quale titolare della ditta individuale "

", abbia esagerato consapevolmente il danno per il quale intendeva essere indennizzata in seguito al furto denunciato in data 22.12.2010 presso il suo ristorante " " in Jesolo, , sicché si era verificata l'ipotesi di decadenza dall'indennizzo di cui al citato art.49.

Ad avviso del Collegio la doglianza è fondata e deve essere accolta, non potendo condividersi la valutazione del materiale probatorio effettuata dal Tribunale.



In particolare sussiste la mancata corrispondenza tra le quantità dei prodotti indicati nella denuncia di furto e le quantità dei prodotti medesimi acquistate dalla ditta “ ” come da fatture prodotte in atti. Tra questi prodotti, nello specifico, non si rinviene corrispondenza tra i quantitativi di filetto e di lombata di cui è stato denunciato il furto e quelli indicati nelle corrispondenti fatture di acquisto. Nella denuncia presentata al Commissariato di Jesolo in data 22.12.2010 da in nome e nell’interesse di , infatti, è stata dichiarata la sottrazione, tra gli altri prodotti, di “60 kg di filetto di manzo” e di “85 kg di lombata di manzo” (doc. 4 fascicolo appellante). Dai documenti prodotti dall’appellante e non contestati dalla parte appellata, tuttavia, si rileva che precedentemente al denunciato furto del 22.12.2010 erano stati acquistati solamente 41,68 kg di filetto (doc. 10 fascicolo appellante), e 50,02 kg di lombata (doc. 21 fascicolo appellante), ossia rispettivamente circa 18 kg e 30 kg in meno rispetto a quanto denunciato. In totale, trattasi di 91,70 kg a fronte dei 145 kg totali riportati nella denuncia.

I quantitativi totali di carne risultanti dalle fatture di acquisto, pertanto, non corrispondono a quelli di cui è stata denunciata la sottrazione.

A fronte di tale evidente discrepanza documentale, la si è difesa sostenendo che i prodotti filetto e lombata siano, in buona sostanza, equivalenti, nel senso che individuano la stessa tipologia di carne, essendo il filetto parte della lombata (comparsa conclusionale appellata, pag. 10).



La giustificazione addotta dall'appellata è del tutto infondata sotto plurimi profili. In primo luogo, è stata la stessa appellata, nel denunciare la merce asseritamente rubata, a distinguere nettamente i due tagli di carne, menzionando separatamente 60 kg. di filetto di manzo e 85 Kg. di lombata di manzo. Secondariamente la medesima distinzione si evince dalle fatture in atti, e i prezzi unitari dei due prodotti sono diversi ( 18 o 14 al kg. per il filetto di bovino e 10,850 per la lombata).

Infine, se, come sostiene la \_\_\_\_\_, nel quantitativo indicato nella denuncia sotto la voce filetto (60 kg.) deve intendersi compresa anche la lombata, allora, come correttamente evidenzia \_\_\_\_\_, il quantitativo indicato nella denuncia per quest'ultimo prodotto (85 kg.) non trova più riscontro documentale nelle fatture, sicché ugualmente sussiste esagerazione dolosa dell'ammontare del danno.

A ciò si aggiunga, in ogni caso, che, come si è sopra evidenziato, la somma dei quantitativi di lombata e di filetto acquistati prima della data del furto, in base ai documenti sopra citati, è notevolmente inferiore alla quantità dichiarata nel verbale di denuncia di furto.

Parimenti la sig.ra \_\_\_\_\_ non ha fornito la dimostrazione dell'acquisto di quaranta bottiglie di vino "Cabernet Franc", indicate nell'elenco del materiale rubato dal ristorante \_\_\_\_\_ (doc. 5 fascicolo appellante). Le suddette bottiglie non risultano menzionate nella fattura di cui al doc. 3 che parte appellata ha richiamato quale titolo giustificativo dell'acquisto. L'appellata sostiene, sul punto, che le bottiglie di Cabernet Franc corrisponderebbero in realtà ai quaranta colli di



“Sauvignon ” presenti in fattura. All’evidenza anche detta giustificazione non ha il benché minimo fondamento, atteso che le due tipologie di vino sono totalmente diverse ( peraltro il Cabernet è vino rosso e il Savignon bianco) e, si ripete, manca riscontro documentale dell’acquisto di cui trattasi in base al doc. n.3 che l’appellata richiama a tal fine.

Restano da aggiungere alcune ulteriori considerazioni in punto di fatto, che pure assumono rilevanza, a giudizio del Collegio, in quanto corroborano il convincimento sull’inattendibilità dei dati sulla merce denunciata come rubata.

In primo luogo la non ha spiegato per quale ragione così ingenti quantitativi di carne, pari a tutto quanto acquistato ( ed anzi, si ripete, nella denuncia di furto i quantitativi di filetto e lombata asseritamente rubati sono superiori a quelli acquistati), si trovassero presso il locale di Jesolo, pur essendovi altro esercizio di ristorazione attivo a Treviso, valutato altresì il ridotto volume di ricavi del primo ristorante (cfr. doc. n.12 appellata €10.276 nel mese di dicembre 2010). Le fatture prodotte indicano tutte come indirizzo di consegna quello del ristorante “ ” sito in Treviso, ; la stessa

ha allegato nei propri scritti che tutti i generi alimentari erano scaricati presso il locale di Treviso ed erano poi trasportati a Jesolo a mezzo furgone (cfr. pag. 7 comparsa conclusionale appellata). Pur tralasciando la questione del “possesso” da parte della di detto furgone, privo di cella frigorifera e asseritamente “locato” in base a documento privo di data e prodotto tardivamente, non appare plausibile la circostanza che la totalità delle merci più pregiate



acquistate fosse stata trasportata dal ristorante di Treviso a quello di Jesolo senza che fosse trattenuto alcunché nel primo esercizio commerciale. La neppure ha allegato che l'esercizio di Treviso fosse chiuso al pubblico nel periodo in cui era verificato il furto, sicché deve ragionevolmente presumersi che fosse aperto, considerata anche la prossimità delle festività natalizie.

Altri elementi che depongono per inattendibilità dei quantitativi di merce denunciati come rubati si desumono, indirettamente, dalla deposizione della teste

resa all'udienza del 4.2.2014. La testimone, cugina dell'attrice ed odierna appellata e cameriera presso il ristorante , ha affermato di

avere scoperto il furto la mattina del 22.12.2010 nel momento in cui si era recata al ristorante per bere un caffè e di avere constatato che la macchina del caffè era stata rubata. Tuttavia nella denuncia sporta presso il Commissariato di Polizia di Jesolo la macchina del caffè non è stata indicata tra i beni sottratti. Poiché la lista dei beni mancanti allegata in sede di denuncia è stata redatta su indicazione della sig.ra

e la macchina del caffè è attrezzatura di particolare valore, appare singolare una tale "dimenticanza", a fronte, invece, di analitica quantificazione dei Kg. di carne pregiata asseritamente rubati, del numero di bottiglie di vino e delle altre merci indicate in dettaglio nella denuncia e nell'allegato a quest'ultima.

In conclusione, avuto riguardo al quadro probatorio suesposto, ritiene la Corte che sia dimostrata l'esagerazione dolosa dell'ammontare del danno e che quindi ricorra l'ipotesi di decadenza dall'indennizzo ai sensi dell'art. 49 delle condizioni generali di polizza, restando assorbite le altre censure.



Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello è accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta in primo grado dall'appellata ;  
l'appellata è pertanto condannata a restituire le somme già corrisposte da in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento alla restituzione.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:

- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado dall'appellata  
e condanna quest'ultima a restituire le somme pagate da  
in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento alla restituzione;
- condanna la parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado, liquidate, quanto al primo, in €4.835 per compensi e in €100 per esborsi, oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese forfettarie (15%), nonché, quanto al secondo, in €3.800 per compensi e in €825 per esborsi, oltre Iva, CPA e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge.



Così deciso in Venezia il 9-5-2018

Il Consigliere Estensore

Dr. Clotilde Parise

Il Presidente

Dr. Giovanni Callegarin

